



## **CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO E VIGILANZA LOCALI IPSEMA ROMA**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di piantonamento fisso e vigilanza dei locali dell'IPSEMA – Direzione Generale di Roma, via San Nicola da Tolentino n. 5, mediante l'espletamento di una procedura aperta.

### **ART. 2 - NORME REGOLATRICI**

Le norme regolatrici del presente appalto sono: il D. lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Fonti specifiche di regolamentazione del presente appalto sono, inoltre, il R.D. 18/6/1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), il R.D.L. 26/9/1935 n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), R.D.L. 12/11/1936 n. 2144 (Disciplina degli Istituti di Vigilanza privata) e il R.D. 6/5/1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Fonti generali di regolamentazione del presente appalto sono, infine, il titolo IV, capo primo del D.P.R. 27/2/2003, n. 97 , il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'Istituto, adottato in data 6/12/1995 e s.m., nonché le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative, già emanate o emanande in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni precedenti.

### **ART. 3 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La Ditta si obbliga ad seguire, quale livello minimo atteso dall'Istituto, le seguenti prestazioni:

1. apertura e chiusura della Sede;
2. ispezione, all'inizio e alla fine della giornata, di tutti i locali siti ai piani II, IV, V, VI, VII ed VIII dell'edificio di Via San Nicola da Tolentino n. 5;
3. piantonamento fisso presso ai piani IV e VI, comprendente il controllo dell'entrata ed uscita del pubblico ed informazioni logistiche al pubblico;

4. gestione del centralino e smistamento delle chiamate.

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00 a secondo le modalità di seguito indicate:

✱ a mezzo n. 1 unità dalle 6:00 alle 7:00 e dalle 18:00 alle 20:00;

✱ a mezzo n. 3 unità dalle 7:00 alle 18:00.

L'Istituto si riserva altresì la facoltà di richiedere l'esecuzione di ogni altra operazione necessaria ad assicurare la regolare esecuzione del servizio, anche ove non espressamente indicata nel presente capitolato.

#### **ART. 4 – MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n.2440 e 120 R.D. 23/5/1924 n.827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, occorra un aumento del servizio, è facoltà dell'Istituto richiedere alla Ditta aggiudicataria, alle stesse condizioni tariffarie, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza del doppio quinto del prezzo di appalto.

E' altresì facoltà dell'Istituto di chiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto, con conseguente diminuzione del corrispettivo.

Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Istituto mediante un preavviso di quindici (15) giorni comunicato alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r.

Qualora la Ditta non ottemperi alle richieste avanzate, l'IPSEMA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto. In tal caso alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

#### **ART. 5 - PERIODO DI PROVA**

I primi tre mesi di esecuzione del contratto di appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Istituto una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio.

Durante tale periodo l'IPSEMA potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni da comunicare alla Ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale eventualità alla Ditta spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

1. eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare o di un legale rappresentante o di persona a ciò

espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;

2. garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
3. essere in possesso dell'autorizzazione relativa all'esercizio di attività di vigilanza e piantonamento fisso;
4. comunicare all'Istituto, nel termine di tre giorni, ogni eventuale provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente punto;
5. fornire all'inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'assunzione del servizio, le generalità ed il domicilio del personale occupato nel servizio di piantonamento fisso;
6. comunicare all'Istituto, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale occupato. Nell'arco di vigenza del contratto, le variazioni non potranno riguardare un numero superiore al 50% del totale del personale addetto al servizio. L'Istituto si riserva la facoltà di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, del personale dipendente dalla Società addetto ai servizi indicati;
7. assicurare che il personale addetto al piantonamento fisso indossi l'uniforme o porti il distintivo indicante la denominazione della Società;
8. assicurare che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, durante la permanenza nei locali dell'Istituto, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Istituto sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici;
9. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne tutti gli oneri relativi, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio;
10. attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie e le località ove si svolgono i lavori, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni;
11. applicare nei confronti del personale dipendente gli accordi provinciali integrativi per la tutela dell'occupazione e le condizioni economico/normative, nonché ogni altra norma vigente per la tutela dell'occupazione;
12. esibire, in qualunque momento e su semplice richiesta dell'Istituto, la documentazione comprovante la regolarità di quanto indicato ai punti 9, 10 e 11;
13. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Qualora dovessero emergere inadempienze, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione dell'Istituto, fatta salva la facoltà dell'Istituto stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 7. – COPERTURA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento dei servizi e per cause a questi inerenti, agli immobili, alle persone e alle cose. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi di sinistri, infortuni o di danni, subiti dalle persone o dalle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio.

A tal fine, la Ditta deve dimostrare di aver stipulato apposita polizza assicurativa per il rischio della responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali minimi: €3.615.198,30 per sinistro, con il limite di €516.456,8990 per danni a persona e €258.228,4495 per danni a cose.

La Ditta deve esonerare l'Istituto da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con il suo personale dipendente.

L'Istituto non risponde dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a terzi, alla Società ed ai suoi dipendenti durante l'esecuzione dei servizi appaltati.

#### **ART. 8 – IMPORTO CONTRATTUALE**

Il prezzo orario del servizio diurno per singola unità lavorativa viene determinato in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) esclusa IVA.

Il prezzo triennale complessivo dell'appalto è fissato in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), IVA esclusa.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'Istituto si impegna a corrispondere il corrispettivo contrattuale in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura in originale da parte della Società.

Il pagamento verrà effettuato dall'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, previa presentazione della certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché previo riscontro e verifica della regolarità del servizio.

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Istituto a titolo di penale ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

#### **ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE**

La Ditta aggiudicataria, a garanzia della buona esecuzione del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali dovrà costituire, in favore dell'Istituto, cauzione definitiva nella misura e con le modalità indicate all'art. 9 del disciplinare di gara .

Il deposito potrà essere svincolato soltanto nel momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti dalla Ditta.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

#### **ART. 11 - MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

In caso di mancata, ritardata od irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo o di mancata esecuzione, una somma pari al 2% (due per cento) del canone mensile, ferma restando la non corresponsione del corrispettivo dovuto per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Detto importo verrà trattenuto in sede di liquidazione del canone mensile. Le irregolarità o le inadempienze devono essere contestate per iscritto alla Società, con la concessione di un termine entro cui presentare le proprie osservazioni non superiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.

Nel caso in cui il ritardo o l'irregolare esecuzione della prestazione dovesse protrarsi per più di cinque giorni, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali ed al risarcimento dei danni subiti, è legittimato ad incamerare il deposito cauzionale, ferma restando la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 12.

In caso di mancata od ingiustificata interruzione del servizio la Ditta aggiudicataria, regolarmente diffidata, è tenuta a riprendere il servizio entro e non oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dalla diffida. In caso contrario, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali ed al risarcimento dei danni subiti, è legittimato ad incamerare il deposito cauzionale, ferma restando la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 12.

In ogni caso di inadempimento o di inesatto adempimento, l'Istituto, oltre alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui al successivo articolo, si riserva la

facoltà di procedere all'esecuzione in danno, ricorrendo a terzi per i servizi non prestati dalla Ditta aggiudicataria, addebitandole i costi sostenuti.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Istituto diffiderà la Ditta a cessare dal comportamento inadempiente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione. La Ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine. Ove la Ditta non provveda, l'Istituto avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno della Ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Istituto. Resta salva per l'Istituto l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti, nonché l'applicabilità delle penali previste.

#### **ART. 13 – RECESSO ANTICIPATO**

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di motivato preavviso di 3 (tre) mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. In tal caso, alla Ditta aggiudicataria spetterà soltanto il corrispettivo del lavoro eseguito, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

#### **ART. 14 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in tre anni, rinnovabile di ulteriori tre, senza possibilità di rinnovo tacito.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CREDITO**

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria subappaltare o cedere sotto qualsiasi forma, anche indiretta, in tutto o in parte, il contratto, nonché la cessione dei crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria nei confronti dell'Istituto, a pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salvo l'esperimento da parte dell'Istituto di ogni altra azione che lo stesso ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dall'Istituto con disposizione amministrativa, senza bisogno di messa in mora né di pronunzia giudiziale.